

N. 12197/2020 R.G.



TRIBUNALE BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare n. **12197/2020 R.G.**

promosso da

F. M.

contro

F. I. L. con sede a D.

ORDINANZA

Il giudice,
esaminato il fascicolo informatico;
ritenuto che:

- si verte in ipotesi di **procedimento cautelare ante causam**;
- allo stato, parte convenuta non risulta costituita (il termine fissato era quello del 9 novembre 2020) né risulta allo stato (almeno a quanto emerge da Consolle) che abbia presentato istanza di visibilità e non si ha prova dell'avvenuta notifica: occorre dunque verificare l'avvenuta instaurazione del contraddittorio;
- avuto riguardo alla situazione sanitaria collegata alla pandemia e alla necessità di ridurre al minimo indispensabile spostamenti e contatti (con delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; misure urgenti sono state adottate con il d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137; v. ora il **d.p.c.m. 3 novembre 2020**; altre misure urgenti sono state adottate col d.l. 9 novembre 2020, n. 149), è opportuno che l'**udienza** si svolga secondo la modalità della trattazione scritta, tenuto peraltro conto della natura cautelare del procedimento;
- detta udienza può prestarsi ad uno svolgimento secondo il modello della **trattazione scritta**, come ora regolata dall'**art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020**, e dal novellato **art. 1, comma 3, d.l. 30 luglio 2020, n. 83, conv. in l. 25 settembre 2020, n. 124**, e dal relativo **Allegato 1, n. 33-bis**: nei termini **sfalsati** anteriori alla nuova udienza (il secondo termine consente una replica), i difensori depositeranno in via telematica una estremamente sintetica **nota scritta (che non sostituisce la memoria difensiva di parte convenuta, memoria allo stato non depositata)** contenente esclusivamente **brevi deduzioni sull'oggetto del processo e – in estrema sintesi - gli argomenti difensivi essenziali, le conclusioni finali e le eventuali istanze ai fini del prosieguo del processo**, oppure, in caso di sopravvenuto accordo tra le parti, le reciproche dichiarazioni di rinuncia agli atti e accettazione;



- non oltre il termine per il deposito della prima nota, parte ricorrente depositerà in via telematica prova della notifica a parte convenuta (che dovrà così essere pienamente identificata);
- il mancato deposito della nota scritta sarà valutato ai fini dell'applicazione dell'art. 309 c.p.c.;
- nella fissazione dei termini si tiene conto della natura cautelare del procedimento, di per sé incompatibile con il rigido rispetto dello schema di cui all'art. 241 cit., alla luce dell'art. 175 c.p.c.;
- il verbale della nuova udienza in assenza dei difensori non sarà soggetto ad autonoma comunicazione, essendo consultabile ad opera delle parti mediante gli strumenti del P.C.T.;

p.q.m.

- **fissa la nuova udienza venerdì 27 novembre 2020 ore 10,07**; l'udienza così fissata, salva diversa valutazione del giudice, si svolgerà **secondo la modalità della trattazione scritta** prevista ora dall'**art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020**, e dunque **senza comparizione fisica dei difensori o delle parti**; ove fosse necessario chiedere chiarimenti ai difensori o un confronto con gli stessi, il giudice darà le disposizioni e istruzioni del caso; con estremamente sintetica **nota scritta (che non sostituisce la memoria difensiva e di costituzione di parte convenuta)**, da depositarsi entro il 23 novembre 2020 (**termine assegnato ad entrambe le parti**) e in via di sintetica replica entro il 26 novembre 2020 (**termine assegnato ad entrambe le parti**), i difensori svolgeranno esclusivamente **brevi deduzioni sull'oggetto del processo e – in estrema sintesi - gli argomenti difensivi essenziali, le conclusioni finali e le eventuali istanze ai fini del prosieguo del processo (nella nota di replica, solo brevi argomenti, appunto, in replica)** oppure, in caso di sopravvenuto accordo tra le parti, formuleranno le reciproche dichiarazioni di rinuncia agli atti e accettazione;

- **invita** le parti ad una **soluzione amichevole possibilmente prima del deposito delle note scritte e comunque della prossima udienza**: in caso di accordo anteriore all'udienza, i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti potranno depositare in telematico dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** (dandone avviso al giudice via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza; in mancanza di accordo le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza.

Si comunichi.

Bologna, 11 novembre 2020

Il giudice
Antonio Costanzo

